



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa XXXX XXXXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.

Nella controversia iscritta al n. XXX/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
26.4.2024

da

XXXX XXXXX,

- ricorrente –

rappresentata e difesa dagli Avvocati ROSA DENIS, GANCI FABIO, MICELI WALTER,
RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA e MANISCALCO MARIA, come da mandato
in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 13/4,
presso e nello studio dell'Avv. Denis Rosa

contro

**MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante *pro
tempore,***

- resistente –

rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell'Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto, Dott. Stefano Favaro, Dott. Stefano Capponi e Dott.ssa Maria Chiara Rocco, ed
elettivamente domiciliato in Venezia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, via
Forte Marghera n. 191



OGGETTO: carta docente.

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della "*Carta elettronica*" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2,500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.

In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "*Carta elettronica*" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.



Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.

Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-*bis*, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.

Per parte resistente:

- In via preliminare subordinata: dichiararsi, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti al punto 1);
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso *ex adverso*, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi espliciti;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, ed agiva in giudizio nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, del valore di € 500,00 spendibile per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'Istruzione o presso il Ministero dell'Università e della Ricerca. Sosteneva che la mancata assegnazione della carta docente a suo favore costituisse



discriminazione contrastante con quanto previsto dalla Direttiva Ce 1999/70/CE, in particolare dalle clausole 4 e 6, nonché con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 18.12.2000, e con i principi di uguaglianza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. sanciti dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché con altre disposizioni di legge ordinaria e di norme contrattuali collettive attinenti alla formazione del docente, richiamando a supporto la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “*Carta elettronica*” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione alla corresponsione a suo favore dell’importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta. In subordine svolgeva domanda di risarcimento del danno in forma specifica *ex art. 1218 c.c.* quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.

2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito costituendosi in giudizio eccepiva in via preliminare l’intervenuta prescrizione con riferimento alle somme azionate in riferimento all’a.s. 2018/19; nel merito negava la spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, e che ciò violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato; in subordine contestava che alla ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente. Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
3. Depositato da parte ricorrente contratto di lavoro riferito all’a.s. in corso, la causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all’udienza odierna.

§ § § § § § § § § §

4. Il ricorso è parzialmente fondato.



5. Va premesso che la ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, nel corso dei quali ha ottenuto supplenza fino al termine delle attività didattiche (2018/19) o annuali (altri aa.ss.).
 - 5.1 E’ tutt’ora inserita nel “sistema scolastico”, in quanto inserita nelle graduatorie per l’accesso a supplenze, come documentato in corso di causa.
6. La questione riguarda la spettanza al personale assunto a tempo determinato della “Carta elettronica” del docente che l’art. 1, co. 121, della L. 107/15 ha istituito allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell’importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
 - 6.1 In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il DPCM del 23 settembre 2015, poi sostituito dal DPCM 28 settembre 2016, ivi individuandosi i “beneficiari della carta” nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo



parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.

7. La ricorrente assume che la previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato, con esclusione dunque di tutto il personale assunto come supplente a tempo determinato, sia illegittima in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/UE oltre che con ulteriore normativa sovranazionale ed interna, anche di rilievo costituzionale.
8. La discrasia rispetto alla direttiva 1999/70/CE è stata in effetti affermata recentemente dalla stessa CGUE (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021) che, ritenuto preliminarmente che l’assegnazione della carta docente per le sue peculiarità e pur non costituendo retribuzione si configuri con ”condizione di impiego” per la quale non vi può essere discriminazione tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato che non sia fondata su obiettive ragioni, ha concluso nel senso che: “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
9. Si impone dunque per il giudice nazionale il dovere di disapplicare la normativa interna per la parte in cui non attribuisce anche al personale assunto a tempo determinato il diritto al rilascio della carta docente per la fruizione dell’importo di € 500,00 per anno scolastico finalizzata a iniziative formative indicate dalla L. 107/15. Ciò, tutte le volte in cui l’attività lavorativa svolta dal personale docente non di ruolo



sia priva di significative differenze rispetto a quella svolta dal personale di ruolo, tali non potendo essere identificate nel mero fatto che la prestazione sia resa fino ad una determinata scadenza o per le diverse modalità di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo, come si ricava dai precedenti della CGUE in tema di non discriminazione ex clausola 4 della direttiva 1999/70/CE in ambito scolastico. Né può sostenersi che la formazione riguardi solo il personale assunto a tempo indeterminato, alla luce degli artt. 64 e 65 del CCNL, che stabilisce il diritto alla formazione dei docenti in via del tutto generale.

9.1 In particolare, seguendo la recente Cassazione intervenuta sul punto ai sensi dell'art. 363-ter c.p.c. con la sentenza 29961/23, condivisa dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame -.

10. A parte ricorrente dunque spettava l'adempimento da parte del Ministero dell'accredito nella Carta Docente di importo del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato in ricorso, utilizzabile esclusivamente per finalità formative, con l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale l'art. 1, co. 121, L. 107/15, adempimento tuttora esigibile da parte ricorrente in quanto ancora inserita nel sistema scolastico perché titolare, anche per l'a.s. in corso, di supplenza/titolare di contratto a tempo indeterminato.

10.1 Va infatti rispettata la natura dell'istituto per cui è causa, che è un beneficio a destinazione vincolata e che per espressa indicazione legislativa non ha carattere retributivo, sicché riconoscere ai docenti a tempo determinato (non l'accredito nella Carta Docente, ma) la somma corrispondente, che gli consentirebbe di impiegare il denaro anche per acquisti o servizi non attinenti ad attività formative, finirebbe per creare una discriminazione “a contrario” a loro favore rispetto al personale di ruolo, e



verrebbe d'altro canto tradita la finalità della norma, volta a sostenere le attività formative.

11. La pretesa risulta peraltro prescritta in relazione all'a.s. 2018/19, come tempestivamente eccepito dal Ministero convenuto: infatti, il diritto della ricorrente è maturato fin dal 17.9.2018, quanto venne incaricata per l'a.s. in questione, ma la diffida è stata notificata il 18.9.2023 (doc. 7 ric.), quando il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. era già decorso (cfr. sul punto Cass., 29961/23).
12. In conclusione, va accolta la pretesa svolta dalla ricorrente in via principale per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, accertando il diritto della stessa all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno di detti anni scolastici, con conseguente condanna del Ministero a provvedere al relativo accredito a suo favore, per € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
13. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto della ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 2.000,00, e conseguentemente condanna il Ministero a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Condanna il Ministero convenuto a rifondere ai procuratori della ricorrente – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 maggiorate del 30% *ex art.* 4, co. 1 *bis* del DM 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.

Venezia, 11/09/2024.

Il Giudice del Lavoro



